

(N. 2243-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 dicembre 1957

modificato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3428)

**d'iniziativa dei senatori TARTUFOLI, TUPINI, TIRABASSI, DE LUCA Angelo, CARELLI
e ZUGARO DE MATTEIS**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 FEBBRAIO 1958

Autorizzazione alla spesa di lire 1.950.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58, per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 in tutto il territorio della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Autorizzazione alla spesa di lire 1.700.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58 per la copertura totale dei danni accertati causati dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa, dell'8 aprile 1950 nel comune di Giarre (Catania), del 5 settembre 1950 nelle regioni delle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, del 16 gennaio 1951 nella provincia di Foggia, del 15 maggio 1951 nella Val Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 nelle regioni degli Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 nella provincia di Forlì, a completamento delle disposizioni di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133, 10 marzo 1955, n. 101, e 19 marzo 1955, n. 188, nonché dal terremoto del 17-19 luglio 1957 nella zona di Spoleto.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.700.000.000 per provvedere alla concessione dei sussidi statali di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133, 10 marzo 1955, n. 101, e 19 marzo 1955, n. 188, nei Comuni che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti, verificatisi il 26 e 27 maggio 1956, nei Comuni della provincia di Forlì che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro e dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Autorizzazione alla spesa di lire 1.950.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58, per la copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.750.000.000 per provvedere alla concessione dei sussidi statali di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 9 novembre 1949, n. 939, 1° ottobre 1951, n. 1133, 10 marzo 1955, n. 101, e 19 marzo 1955, n. 188, nei Comuni che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti, verificatisi il 26 e 27 maggio 1956 nei Comuni della provincia di Forlì che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto e dal terremoto del 6 dicembre 1957 nella zona dell'Orvietano e territorio adiacente.

È, altresì autorizzata la concessione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera *d*), del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, alla riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dai terremoti di cui alle disposizioni citate nel precedente comma, ove applicabili, e semprechè al ripristino dei fabbricati stessi non siasi già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 2.

Nei casi di comproprietà e di condominio, si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per quanto riguarda la presentazione delle domande e la riscossione dei contributi.

Art. 3.

Nel caso di accertata necessità, la nuova costruzione potrà essere autorizzata in località diversa da quella dove sorgeva l'edificio distrutto o danneggiato, purchè nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 4.

La documentazione potrà essere prodotta anche successivamente alla domanda ed, in luogo del certificato catastale storico, potrà essere prodotto il certificato catastale attuale.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei sussidi previsti, anche se in precedenza rigettate, potranno essere presentate entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge ai competenti uffici del Genio civile. Le modalità per l'istruttoria delle stesse e per l'esecuzione delle opere saranno fissate con apposito regolamento. Per i danni riportati da fabbricati rurali l'istruttoria sarà eseguita in concorso con l'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

È, altresì, autorizzata la spesa di lire 200 milioni per la concessione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera *d*), del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, alla riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dai terremoti di cui alle disposizioni citate nel precedente comma, ove applicabili, e semprechè al ripristino dei fabbricati stessi non siasi già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei sussidi previsti, anche se in precedenza rigettate, potranno essere presentate entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge ai competenti uffici del Genio civile. Per i danni riportati da fabbricati rurali l'istruttoria sarà eseguita in concorso con l'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

Art. 6.

La somma di lire 1.700.000.000 verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 330.000.000 nell'esercizio 1957-58, di lire 350.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1960-61 e di lire 320.000.000 nel 1961-62.

All'onere di lire 330.000.000, relativo all'esercizio 1957-58, si farà fronte con un'aliquota dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La somma di lire 1.950.000.000 verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 330.000.000 nell'esercizio 1957-58, di lire 400.000.000 nell'esercizio 1958-59, di lire 410.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61 e di lire 400.000.000 nell'esercizio 1961-62.

Identico.

Identico.